

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA N.5/2006.**

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni appartenenti alla Comunità della Valle di Sole e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2025.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 2 chilometri. Tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. SPESA RICONOSCIUTA AI FINI DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Le facilitazioni di viaggio possono essere riconosciute agli studenti e alle studentesse ai quali risulti impossibile fruire giornalmente, in tempo utile, di un servizio di trasporto pubblico dalla propria residenza alla sede scolastica e viceversa, come di seguito specificato. L'intervento consiste in un contributo forfettario calcolato sulla base della distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. **Le facilitazioni di viaggio non sono concesse per necessità correlate ai rientri periodici in famiglia degli studenti convittori.**

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di facilitazione di viaggio, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, è redatta utilizzando il modello predisposto.

La medesima deve essere presentata presso la Comunità della Valle di Sole entro e non oltre il termine del giorno **28 novembre 2024**.

5. MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

- A. Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
 - distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 2, considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
 - numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;

- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

- B. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A), se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF illustrata nell'allegato A).

Le misure del beneficio sono stabilite con le seguenti modalità:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3848, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3848, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta. La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è comunque concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda di facilitazione di viaggio la Comunità della Valle di Sole approva la graduatoria definitiva dei beneficiari.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

IMPORTANTE

Si precisa che qualora i fondi stanziati per la concessione del beneficio relativo alla facilitazione di viaggio, non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide ed ammesse in graduatoria, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'esito della domanda, ivi compresa l'attribuzione dei punteggi per merito scolastico e dei punteggi per condizione economica familiare, nonché il calcolo dell'importo dell'assegno, eventualmente rideterminato ai sensi del precedente paragrafo, sarà comunicato solo successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria.